

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
435/2021/R/EEL

**AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DEL TIS IN MATERIA DI
PROFILAZIONE CONVENZIONALE DEI PRELIEVI E DI AGGREGAZIONE
DELLE IMMISSIONI**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

18 ottobre 2021

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ai fini de:

- *la revisione delle modalità di determinazione e di aggiornamento dei cosiddetti coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo (di seguito: CRPP) utilizzati ai fini della determinazione dell’energia elettrica attribuita convenzionalmente ai punti di prelievo non trattati su base oraria nell’ambito del settlement mensile;*
- *la revisione delle modalità di profilazione convenzionale, nell’ambito del settlement mensile, dei prelievi di energia elettrica da punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica;*
- *la definizione delle tempistiche per l’invio per singola unità di produzione a Terna S.p.A. dei dati di misura dell’energia elettrica immessa in rete dalle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW e il conseguente superamento dell’attuale meccanismo di aggregazione dei dati di misura dell’energia elettrica immessa in rete applicato ai predetti dati di misura.*

Gli interventi prospettati hanno come obiettivo di:

- *ridurre l’entità dei conguagli annuali di load profiling registrati nelle ultime SEM2 e dovuti in primo luogo alle sempre più consistenti variazioni del perimetro dei punti di prelievo non trattati orari (per effetto del passaggio al trattamento orario di quei punti coinvolti nei programmi di installazione massiva di misuratori 2G) ed in secondo luogo ad un disallineamento nella stima dei consumi attribuiti all’illuminazione pubblica (ciò a seguito degli interventi di efficientamento energetico eseguiti sui predetti impianti);*
- *dare seguito agli orientamenti riportati nel documento per la consultazione 361/2020/R/eel in tema di aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica al fine di eliminare le problematiche connesse alla corretta contabilizzazione e attribuzione al GSE dell’energia elettrica immessa in rete dalle unità di produzione in regime di scambio sul posto.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le osservazioni e le proposte entro il **22 novembre 2021**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

Le osservazioni possono essere trasmesse unicamente attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it o, in alternativa, all’indirizzo pec istituzionale protocollo@pec.arera.it.

Si fa riferimento all’Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si

invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

***Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale
Unità Energia sostenibile, efficienza e fonti rinnovabili
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
Tel. 02-65565290/608
e-mail: mercati-ingrosso@arera.it
sito internet: www.arera.it***

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1. Introduzione e obiettivi dell'intervento.....	7
2. Interventi inerenti alla determinazione dell'energia elettrica attribuita convenzionalmente dai punti di prelievo non trattati orari	8
3. Interventi in relazione alla profilazione dei punti di prelievo di illuminazione pubblica.....	13
4. Interventi in relazione alla gestione delle misure dei punti di immissione	15

1. Introduzione e obiettivi dell'intervento

1.1 L'esito delle sessioni di conguaglio 2020 e 2021 (SEM2) ha portato alla determinazione di importi di conguaglio particolarmente rilevanti rispetto ai valori degli anni precedenti, con conseguente maggiore esposizione, debitoria o creditoria, degli operatori e del sistema.

L'entità di tali conguagli risulta conseguenza di diversi fattori, tra i quali, in particolare:

- i. la sottostima dell'energia elettrica prelevata attribuita in acconto agli utenti del mercato libero con conseguente sovrastima dell'energia elettrica prelevata attribuita in acconto all'Acquirente Unico (definita in via residuale). Tale fenomeno è dovuto per lo più alle modalità di calcolo e di aggiornamento dei cosiddetti coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo (CRPP), coefficienti alla base del meccanismo di profilazione convenzionale dell'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo non trattati orari, il cui aggiornamento annuale, a partire dai dati relativi ai consumi effettivi dell'anno precedente, non consente di tener conto tempestivamente del massivo passaggio in corso d'anno al trattamento orario di una quota parte dei predetti punti di prelievo per effetto dell'attuazione dei piani di installazione degli *smart meter* di seconda generazione (2G);
- ii. le rettifiche del PRA (prelievo residuo di area), in particolare per la quota dovuta alla differenza tra l'energia elettrica attribuita in acconto agli impianti di illuminazione pubblica (IP) e quella misurata utilizzata per il conguaglio (essendo i prelievi trattati convenzionalmente per l'IP sottratti alle immissioni ai fini della determinazione mensile del PRA). Tale fenomeno è conseguente ai risparmi energetici ottenuti grazie ai progressivi interventi di riqualificazione attraverso il retrofit degli apparecchi illuminanti.

1.2 Con il presente documento per la consultazione, l'Autorità è orientata a modificare alcuni aspetti dei meccanismi di attribuzione *ex-ante* dell'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo non trattati orari e dall'IP, al fine di far fronte alle criticità riscontrate. Le soluzioni prospettate nel presente documento per la consultazione rispondono alla necessità di intervenire tempestivamente su tale tema, anche in ragione della rilevanza degli elementi emersi, acuita dai recenti corsi dei prezzi delle commodity energetiche in grado di incidere sia sugli importi dei conguagli, sia sui rischi connessi alle conseguenti esposizioni. Il tema

verrà affrontato in maniera più strutturata, anche rivedendo il ruolo dei diversi attori in gioco ai fini di ottimizzare i processi sottostanti, nell'ambito della riforma complessiva del *settlement* che dovrà essere introdotta per tener conto delle esigenze dettate dall'estensione del trattamento orario a tutti i punti di prelievo e dal superamento dei regimi di tutela.

- 1.3 Inoltre, il presente documento per la consultazione intende dare seguito agli orientamenti riportati nel documento per la consultazione 361/2020/R/eel¹ riguardanti l'attività di aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica individuando le tempistiche entro cui superare l'attuale meccanismo di aggregazione dei dati di misura dell'energia elettrica immessa in rete applicato all'energia elettrica immessa dalle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW e conseguentemente prevedere per i predetti dati di misura l'invio a Terna S.p.A. (di seguito: Terna) con dettaglio relativo alla singola unità di produzione. Ciò al fine di eliminare le problematiche connesse alla corretta contabilizzazione e attribuzione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dalle unità di produzione in regime di scambio sul posto.

2. Interventi inerenti alla determinazione dell'energia elettrica attribuita convenzionalmente dai punti di prelievo non trattati orari

- 2.1 Come noto, il meccanismo di profilazione convenzionale dei prelievi di energia elettrica vigente ai sensi del TIS si articola nelle seguenti fasi:
- a) determinazione, con periodicità annuale, dei coefficienti di ripartizione dei prelievi dei punti di prelievo (CRPP) per ogni punto di prelievo non trattato su base oraria localizzato in un'area di riferimento (il coefficiente CRPP associato ad un punto di prelievo identifica l'incidenza dell'energia elettrica prelevata dal medesimo punto di prelievo rispetto a quella complessivamente attribuita a tutti i punti di prelievo non trattati orari, quest'ultima determinata come somma dei Prelievo Residuo di Area (PRA) occorsi nell'anno solare immediatamente precedente a quello in cui sono calcolati). I CRPP sono determinati dalle imprese distributrici - per tutti i mesi e tutte le

¹ Recante gli orientamenti dell'Autorità per l'implementazione della regolazione dello scambio dati tra Terna, le imprese distributrici e i "significant grid user" ai fini dell'esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale.

- fasce orarie - entro il secondo giorno lavorativo antecedente al sest'ultimo giorno del mese di maggio e hanno validità dal mese di giugno sino al 31 maggio dell'anno successivo (articolo 21 del TIS)²;
- b) determinazione mensile del PRA, pari all'energia complessivamente prelevata in un'area di riferimento dai punti di prelievo non trattati su base oraria, calcolata come differenza fra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata dalla medesima area dai punti di prelievo trattati orari e dai punti di prelievo corrispondenti agli impianti di illuminazione pubblica. Ai fini della determinazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento, il PRA di ciascuna ora è ripartito convenzionalmente fra tutti gli utenti del dispacciamento (UdD) presenti nell'area di riferimento attraverso i rispettivi coefficienti di ripartizione del prelievo (CRPU) del mese di competenza, calcolati come somma dei CRPP di ciascun punto di prelievo associato ai relativi utenti; in altre parole, ai fini del dispacciamento, ad ogni UdD in ogni ora è attribuito, per i punti di prelievo non trattati orari, un prelievo di energia elettrica pari al prodotto fra il PRA e il proprio CRPU;
 - c) procedura di conguaglio annuale con la quale si valorizza la differenza fra l'energia elettrica effettivamente prelevata dai punti di prelievo non trattati su base oraria di competenza di ciascun UdD e quella attribuitagli per effetto della ripartizione convenzionale di cui sopra.
- 2.2 Con la deliberazione 57/2013, a partire dal mese di luglio 2013 è stato previsto il trasferimento al SII della gestione e messa a disposizione di parte dei dati rilevanti ai fini del *settlement* mensile. In relazione alla profilazione convenzionale attualmente:
- a) le imprese distributrici determinano i CRPP e li trasmettono al SII (al momento non è previsto l'aggiornamento di tali coefficienti in corso d'anno);
 - b) le imprese distributrici di riferimento trasmettono mensilmente al SII il PRA in ciascuna ora del mese precedente relativo alla propria area di riferimento;
 - c) il SII determina e trasmette mensilmente a Terna i CRPU e il PRA.
- 2.3 Il meccanismo di profilazione convenzionale ha prodotto negli anni risultati positivi; tuttavia, mostra i suoi limiti in una situazione in cui il

² Per l'aggiornamento previsto entro il mese di maggio di ciascun anno solare si fa, pertanto, riferimento ai dati relativi al periodo 1 dicembre - 31 dicembre immediatamente precedente.

perimetro dei punti di prelievo non trattati orari varia significativamente in corso d'anno. Il passaggio di un considerevole numero di punti di prelievo al trattamento orario (a seguito dell'installazione dei contatori 2G, come sopra evidenziato)³, ha infatti comportato che il PRA utilizzato per il calcolo annuale dei CRPP non risulti più indicativo dei reali volumi di energia elettrica prelevata dai punti di prelievo che continuano ad essere non trattati orari e che quindi saranno oggetto di profilazione convenzionale.

- 2.4 A regole vigenti la progressiva riduzione del PRA comporta, per tutto il periodo per cui il CRPP resta costante tra un aggiornamento e l'altro, una riduzione dell'energia associata a ciascun punto di prelievo nella sessione di bilanciamento mensile del *settlement* che può essere corretta esclusivamente in fase di conguaglio con un ritardo anche superiore all'anno.
- 2.5 Al fine di mitigare le criticità riscontrate, che possono determinare l'insorgere di rilevanti partite di conguaglio a debito per gli utenti del dispacciamento del mercato libero (le cui partite sono determinate utilizzando i CRPP) e a credito per il servizio di tutela (che opera invece in via residuale) è necessario valutare l'introduzione di una revisione periodica più frequente dei coefficienti così da tenere conto di tale riduzione del PRA.

Proposte di intervento

- 2.6 L'orientamento dell'Autorità è di introdurre delle sessioni di calcolo quadrimestrale dei CRPP che tengano conto delle variazioni intercorse del perimetro dei punti di prelievo trattati orari. La possibilità di aggiornare i CRPP in corso d'anno consente, inoltre, di valutare una loro correzione sulla base dei dati di misura più recenti disponibili; tale opzione contribuirebbe a migliorare l'attendibilità dei coefficienti e conseguentemente la stima dell'energia elettrica attribuita convenzionalmente nell'ambito del *settlement* mensile.
- 2.7 Con riferimento a ciascun anno, le sessioni di calcolo quadrimestrale per l'anno *n* saranno effettuate:

³ Ai sensi del TIS, il passaggio dal trattamento per fasce al trattamento orario per un punto di prelievo interessato dalla sostituzione del vecchio misuratore con un misuratore 2G avviene dal 13° mese dopo la messa a regime del misuratore. La data di messa a regime del misuratore così come il tipo di trattamento, ai sensi del TIS, cui è sottoposto il punto di prelievo il mese *m+1* sono resi disponibili agli utenti del dispacciamento nell'ambito del RCU del SII.

- a) 1° sessione: entro il mese di dicembre dell'anno $n-1$; i CRPP determinati in tale sessione avranno validità dal mese di gennaio successivo sino al 30 aprile;
 - b) 2° sessione: entro il mese di aprile del medesimo anno n ; i CRPP determinati in tale sessione avranno validità dal mese di maggio successivo sino al 31 agosto;
 - c) 3° sessione: entro il mese di agosto del medesimo anno n ; i CRPP determinati in tale sessione avranno validità dal mese di settembre successivo sino al 31 dicembre.
- 2.8 La cadenza di determinazione quadrimestrale si ritiene adeguata a contenere gli effetti distorsivi determinati dal passaggio massivo mensile di punti di prelievo al trattamento orario; frequenze maggiori di aggiornamento, che ulteriormente sterilizzerebbero gli effetti descritti, dovrebbero essere valutate alla luce dell'incremento di onerosità complessivo che ne deriverebbe.
- 2.9 In dettaglio, l'aggiornamento dei CRPP in ciascuna fascia oraria F_i di ciascun mese dovrà essere effettuato da ciascuna impresa distributrice:
- a) considerando per ciascun punto di prelievo l'energia prelevata nella relativa fascia oraria F_i del medesimo mese dell'anno solare precedente (denominata ai sensi del TIS $EP_{F_i}^f$); in tal modo si utilizzeranno ai fini della stima del prelievo di quel determinato mese i dati di misura più recenti disponibili al momento dell'aggiornamento;
 - b) aggiornando, per ciascuno dei quattro mesi di cui è composta la singola sessione, il calcolo dell'energia complessivamente prelevata nella fascia oraria F_i di ciascun mese dell'anno solare precedente da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria (denominata ai sensi del TIS $EP_{F_i}^{f+m}$), al fine di tener conto delle variazioni di stato dei predetti punti di prelievo per effetto del passaggio al trattamento orario in ciascun mese, delle cessazioni e delle nuove attivazioni.
- 2.10 Conseguentemente andranno ridefiniti gli obblighi informativi in capo a ciascuna impresa distributrice di riferimento o sottesa funzionali allo scambio delle informazioni per il calcolo dei CRPP (come determinato nei paragrafi precedenti), e al loro invio al SII, prevedendo che tali obblighi siano ottemperati entro il mese precedente a ciascun quadrimestre (aprile, agosto, dicembre) e tenendo conto dei tempi minimi per gli scambi

informativi già individuati ai commi 37.2 e 38.2 del TIS per l'attuale aggiornamento annuale dei CRPP.

- 2.11 L'Autorità è orientata ad attuare quanto sopra prospettato già a partire dai primi mesi del 2022. Ciò si rende necessario non solo alla luce dello stato di avanzamento del piano di sostituzione massiva dei contatori 2G della principale impresa distributrice (e-distribuzione) e dell'avvio dei piani di sostituzione da parte di altre imprese distributrici di grandi dimensioni⁴, ma anche per via del fatto che il forte aumento delle quotazioni delle materie prime (e i potenziali riverberi che questo avrà sui prezzi del MSD nei prossimi mesi) non porterà che ad aggravare, stante le vigenti regole per il calcolo dei CRPP, le criticità rilevate nell'ambito delle ultime sessioni di conguaglio.
- 2.12 Con riferimento alla **1° sessione di determinazione del 2022**, tuttavia, considerati i tempi tecnici necessari per consentire un'ordinata implementazione delle nuove modalità di calcolo, l'Autorità intende stabilire che l'aggiornamento venga effettuato a partire dal mese di febbraio 2022, mantenendo pertanto per il mese di gennaio 2022 i CRPP calcolati nell'ambito della sessione annuale dello scorso maggio. Si intende inoltre adottare un approccio graduale che prevede:
- per l'aggiornamento relativo ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2022 di correggere, per ciascuno dei tre mesi di cui è composta la sessione, l'energia complessivamente prelevata nella fascia oraria F_i di ciascun mese da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria ($EP_{F_i}^{f+m}$), tenendo conto esclusivamente delle variazioni del perimetro dei punti di prelievo aventi effetti dal primo giorno del mese di febbraio 2021;
 - con riferimento agli obblighi informativi, anche alla luce delle deroghe previste alla lettera a), per la prima sessione di calcolo si intende anche stabilire che le imprese distributrici sottese non siano tenute all'invio delle informazioni aggiornate di cui all'attuale comma 37.2 del TIS;
 - la revisione complessiva del calcolo a partire dalle determinazioni effettuate nell'ambito della seconda sessione di calcolo.

⁴ Nel corso del 2020 sono stati approvati i piani di messa in servizio del sistema di *smart metering* 2G di Edyna S.r.l., Unareti S.p.A. e Areti S.p.A rispettivamente con le deliberazioni 259/2020/R/eel, 278/2020/R/eel e 293/2020/R/eel e nel 2021 sono stati approvati quelli di Irete S.p.A e Megareti S.p.A rispettivamente con le deliberazioni 201/2021/R/eel e 269/2021/R/eel.

- Q.1. Si condividono le proposte in merito all'aggiornamento quadrimestrale dei CRPP? In caso negativo motivare.
- Q.2. Si ritiene che le tempistiche individuate ai fini della prima sessione di aggiornamento dei CRPP siano funzionali alle attività di programmazione degli utenti del dispacciamento?
- Q.3. Al fine di una celere implementazione delle nuove modalità di calcolo dei CRPP si ritengono sufficientemente cautelative le deroghe individuate al paragrafo 2.12?
- Q.4. In virtù delle deroghe di cui al paragrafo 2.12, diversamente da quanto prospettato, si ritiene possibile effettuare il primo aggiornamento dei CRPP già a dicembre 2021 con effetti sul periodo gennaio-aprile 2022? Motivare la risposta.

3. Interventi in relazione alla profilazione dei punti di prelievo di illuminazione pubblica

- 3.1 Per ciascun punto di prelievo per illuminazione pubblica non trattato su base oraria, sulla base della regolazione vigente:
- a) è assegnato ex-ante un profilo di prelievo assunto pari all'andamento dei prelievi determinato l'anno precedente ai fini del conguaglio e reso noto all'UdD. Detto profilo, come già anticipato, ex-ante è incorporato dal PRA relativo a tutti gli altri punti di prelievo non trattati su base oraria determinato mensilmente dalle imprese distributrici di riferimento; in particolare, l'energia oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria, nelle ore appartenenti a ciascuna fascia di accessione, è pari al rapporto fra:
 - i. l'energia complessivamente prelevata dal medesimo punto di prelievo nell'anno precedente;
 - ii. il rapporto fra i minuti complessivi di accensione nell'anno precedente e 60 (articolo 13 del TIS);
 - b) l'energia oraria attribuita convenzionalmente di cui alla lettera a) è determinata annualmente da ciascuna impresa distributtrice entro il 1 maggio di ciascun anno e ha valore dal 1 giugno immediatamente successivo sino al 31 maggio immediatamente successivo ed è

trasmessa al SII per gli obblighi di aggregazione di propria competenza;

- c) in ciascun anno solare Terna determina le partite economiche di conguaglio a seguito della determinazione dell'energia elettrica effettivamente prelevata nell'anno medesimo da ogni utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria.

3.2 Come anticipato al paragrafo 1.1, nell'ambito della determinazione delle partite economiche di conguaglio degli anni 2019 e 2020 relative all'IP si sono registrate differenze non trascurabili fra i volumi di energia elettrica prelevata stimati ex-ante e i volumi misurati ed utilizzati ex post per la determinazione del conguaglio. Tali differenze si ritiene siano riconducibili prevalentemente agli interventi di riqualificazione degli impianti IP effettuati (quali l'installazione di apparecchi più efficienti, come i LED, rispetto a quelli tradizionali) con conseguente accelerazione nel *trend* di riduzione dei prelievi dei predetti impianti rispetto agli anni precedenti. Sulla base di alcune informazioni fornite da Terna, infatti, dal 2014 si è registrata una tendenza decrescente dei consumi di illuminazione pubblica con riduzione media annuale di circa il -4%. Rispetto al 2014 i prelievi IP del 2019 presentano una contrazione totale di circa il 18%. Tale riduzione ha determinato, sempre con riferimento all'anno 2019, una differenza tra il PRA determinato in acconto e il PRA a conguaglio di 0,4 TWh.

Proposte di intervento

- 3.3 Al fine di tenere nella giusta considerazione tale fenomeno e pervenire ad una stima il più corretta possibile dei prelievi di energia elettrica che devono essere scomputati dalle immissioni di energia elettrica ai fini della quantificazione del PRA, analogamente a quanto previsto per i CRPP, si intende aggiornare il calcolo dell'energia oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria con frequenza quadrimestrale anziché annuale.
- 3.4 L'Autorità ritiene che l'opzione più facilmente percorribile, anche alla luce delle tempistiche di messa a disposizione dei dati di misura previste ai sensi del TIME, sia quella di stabilire che l'energia elettrica oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un

impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria di cui al comma 13.2 del TIS sia determinata in ciascun quadrimestre come rapporto tra:

- a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo punto di prelievo nel terzo, quarto e quinto mese antecedente al medesimo quadrimestre;
- b) il rapporto fra i minuti complessivi di accensione nel terzo, quarto e quinto mese antecedente precedente al medesimo quadrimestre e 60.

- 3.5 Ciascuna impresa distributrice entro il 5 del mese precedente a ciascun quadrimestre (aprile, agosto, dicembre) invia al SII le determinazioni effettuate ai sensi dell'articolo 13 del TIS che avranno validità per il quadrimestre successivo.
- 3.6 In coerenza con l'implementazione per fasi prospettata per la revisione del calcolo dei CRPP, gli interventi sopra illustrati si ritiene possano essere introdotti a partire dal secondo quadrimestre dell'anno 2022 (maggio-agosto).

Q.5. Si condivide la modalità di calcolo quadrimestrale?

Q.6. Si condivide la decorrenza degli interventi prospettati?

4. Interventi in relazione alla gestione delle misure dei punti di immissione

- 4.1 Il TIS attualmente prevede che, nel caso di unità di produzione in scambio sul posto connesse a punti di connessione con potenza disponibile non superiore a 55 kW (di seguito: unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW), le imprese distributrici aggregano, per i relativi punti di connessione, i dati dell'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante e comunicano a Terna i dati di misura aggregati per area di riferimento.
- 4.2 L'Autorità, con il documento per la consultazione 361/2020/R/eel, ha anticipato, in attesa della successiva implementazione della regolazione dello scambio dati per gli impianti produzione di energia elettrica connessi in bassa tensione (insieme di impianti di produzione definito "perimetro esteso BT"), l'intenzione di prevedere che anche per le unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW siano resi disponibili

a Terna i dati puntuali (per singola unità di produzione) relativi all'energia elettrica immessa. Tale innovazione nell'invio dei dati di misura dell'energia elettrica immessa è indirettamente funzionale alle esigenze di osservabilità della generazione distribuita e del relativo “perimetro esteso BT”, nonché ad eliminare le problematiche connesse alla corretta contabilizzazione e attribuzione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dalle unità di produzione in regime di scambio sul posto.

4.3 Nell'ambito delle risposte al documento per la consultazione 361/2020/R/eel e con particolare riferimento all'eventuale utilizzo dei dati di misura puntuali dell'energia elettrica immessa dalle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW:

- a) è stata evidenziata la necessità di prevedere un coordinamento tra imprese distributrici, Terna e GSE, al fine di ridurre e ottimizzare le diverse attività in capo ai medesimi soggetti e anche al fine di evitare l'eventuale duplicazione di flussi di misura e/o di dati di misura;
- b) Terna ha evidenziato l'opportunità di rendere disponibili alla medesima Terna i dati puntuali relativi all'energia elettrica immessa in quanto la disponibilità a livello puntuale dei dati di misura dell'energia elettrica immessa consentirebbe anche una più semplice riconciliazione dei dati dell'energia elettrica immessa afferenti al contratto di dispacciamento in immissione del GSE:

4.4 Con particolare riferimento all'implementazione dei predetti flussi di misura dell'energia elettrica immessa tra Terna e le imprese distributrici, Terna ha, inoltre, evidenziato che:

- a) per l'adeguamento dei sistemi informativi di acquisizione dei dati di misura siano necessari circa sei mesi;
- b) prima dell'utilizzo dei nuovi flussi di misura ai fini del *settlement* delle partite di dispacciamento, sarebbe opportuno prevedere una fase di parallelo gestionale di tre mesi, in cui i dati di misura relativi all'energia elettrica immessa dalle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW siano inviati a Terna sia in forma aggregata, mediante i flussi di misura attualmente esistenti (le curve aggregate per area di riferimento in tale fase continuerebbero a essere considerate come dati ufficiali a fini del *settlement*), sia puntualmente mediante i nuovi flussi di misura (curve di misura puntuali cioè distinte per singola unità di produzione). Tale fase di parallelo consentirebbe di analizzare il corretto funzionamento dei nuovi flussi di misura e di verificare l'allineamento tra i quantitativi

di energia elettrica attualmente inclusi nelle curve aggregate per area di riferimento e la somma dei dati di misura di energia elettrica associati alle singole unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW sottese alle medesime curve aggregate.

Proposte di intervento

- 4.5 Considerando quanto indicato dai soggetti interessati e precedentemente descritto, si ritiene opportuno prevedere che:
- a decorrere dal 1 maggio 2022 le imprese distributrici, in analogia a quanto già previsto per tutte le altre tipologie di unità di produzione, trasmettano a Terna i dati di misura dell'energia elettrica immessa dalle singole unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW;
 - a decorrere dal 1 febbraio 2022, al fine di analizzare il corretto funzionamento dei nuovi flussi di misura, sia implementata da Terna e dalle imprese distributrici, parallelamente alla trasmissione in forma aggregata e per area di riferimento dei dati di misura dell'energia elettrica immessa dalle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW (modalità attualmente disciplinata dal TIS), la trasmissione dei predetti dati in forma disaggregata e per singola unità di produzione.

<p>Q.7. Si condividono le modalità e le tempistiche per il passaggio all'invio puntuale dei dati di misura dell'energia elettrica immessa nel caso di unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW?</p>
